



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		
LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1247/2026
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	UP - 22/09/2026
RENATA SESSA		R.G.N. 18975/2026
FEDERICO MARIA MERIGGI		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
nel procedimento a carico di:

██
██

avverso la sentenza del 19/01/2026 del Tribunale di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone,
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza del Tribunale di Firenze, che ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di ██████████ e ██████████ in
relazione al delitto di lesioni personali volontarie aggravato dalle più persone
riunite e dai futili motivi, contestato ai sensi degli artt. 110-112 n. 4, 81 co. 2, 582
e 585 comma 1 ultima parte, 577, 61 n. 1 cod. pen., perché, escluse le aggravanti

Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: CARLOTTA MARIA ADDARIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3ded64672a50db8e
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



suddette, il reato è estinto per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, che svolge un unico articolato motivo, con il quale censura la sentenza impugnata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 585, comma 1, e 61, n.1, cod. pen.

3. In data 03 settembre 2026 la difesa degli imputati ha depositato memoria con la quale, mediante articolata motivazione, conclude per il rigetto del ricorso del P.M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. E' fondata la doglianza che attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la circostanza aggravante delle più persone riunite.

2.1 L'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, ma, come chiarito da tempo da questa Corte con riguardo alla corrispondente aggravante posta per il delitto di rapina (cfr. oggi l'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.), «essa si giustifica per gli effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producono sulla vittima, di cui viene eliminata o ridotta la forza di reazione » (Sez. 1, n. 3379 del 22/11/1979 - dep. 1980, Melta, Rv. 144630 - 01).

2.2 Anche per la circostanza aggravante dell'essere state le lesioni personali commesse da più persone riunite, inserita nel corpo della disposizione di cui all'art. 585, comma 1, cod. pen. dall'art. 3, comma 59, L. n. 15 luglio 2009, n. 94, vale, attesa l'identità di *ratio*, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518, in relazione al reato di estorsione, secondo cui si richiede, per la integrazione della predetta circostanza aggravante speciale "la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia", rinvenendosi la giustificazione dell'inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima: e ciò pur se la violenza sia posta in essere da una soltanto di esse (Sez. 5 Sent. n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022 - 01; Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436), con la precisazione che la compresenza sia



tale da poter ritenere che le stesse siano realizzate da ciascuno di essi o che la presenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle (Sez. U cit. ; conf. Sez. 2, Sent. n. 36908 del 16/10/2025, Rv. 288882, 01).

2.3 Calando tali principi nel caso in scrutinio, si osserva che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l'azione è stata posta in essere da una pluralità di soggetti, sia dal lato degli aggressori che dal lato degli aggrediti, che – dinanzi al Liceo ████████ di ████████ nei minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni - hanno dato luogo a *“una confusionaria colluttazione suddivisa in diversi piccoli gruppi, caratterizzata più da iniziative individuali che da azioni collettive”*. La Corte di appello ha escluso la circostanza dell'aggressione avvenuta da parte di più persone che operavano congiuntamente con un unico fine e che quindi rappresentavano un pericolo e una minaccia maggiore rispetto ad una aggressione individuale, valorizzando l'aspetto del singolo scontro e della esistenza di gruppi contrapposti.

2.4 Tale aspetto, tuttavia, oltre a non tener conto che, in alcuni casi, l'aggressione è avvenuta da parte di più soggetti nei confronti di un unico aggredito, come nel caso di ████████ (affrontato da ████████ e ████████ e ████████ (circondato e aggredito con calci e pugni da alcuni soggetti che facevano volantinaggio), omette di considerare del tutto quel segmento di condotta presente in contestazione riferibile a soggetti minorenni, e quindi giudicati presso il Tribunale per i minorenni, i quali sono da considerare tutti gli effetti concorrenti con gli imputati in esame.

2.5 D'altronde - come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente - la circostanza che gli aggrediti fossero più di uno non rende minore la capacità intimidatoria del gruppo degli aggressori ai fini della ritenuta esclusione dell'aggravante.

2.6 Il limite riscontrabile nella sentenza impugnata sta nell'aver proceduto a una valutazione generalizzata della pluralità di condotte incriminate, mentre occorre procedere a una valutazione parcellizzata di ciascuna condotta – e di tanto dovrà farsi carico il giudice del rinvio – estrapolando i casi nei quali la condotta aggressiva sia stata posta in essere congiuntamente, sì da ritenersi sussistente la circostanza aggravante delle più persone riunite, essendo evidente che, se, pur nella reciprocità dell'aggressione, lo scontro fisico che ha prodotto le lesioni certificate si è verificato tra un soggetto aggressore e una pluralità di aggrediti, non è ravvisabile l'aggravante, che, invece, sussiste se l'azione aggressiva è collettiva.



3. Non è, invece, fondata la censura attinente alla circostanza aggravante dei futili motivi.

3.1 Questa Corte ha chiarito che l'accertamento della inutilità del motivo deve realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato concretamente realizzato e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve, successivamente, esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato. Dunque, accanto al dato oggettivo della sproporzione, occorre valorizzare un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione come l'espressione di un moto interiore, del tutto ingiustificato, sì da assurgere a mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato, così da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente. (*ex multis*, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01).

3.2 Nel caso di specie, i giudici di merito hanno operato la verifica di tale aspetto circostanziale sulla base di una motivazione coerente, facendo riferimento alla matrice politica sottostante al conflitto tra i due gruppi studenteschi attivi presso il liceo ██████████ di ██████████ da un lato il collettivo SUM di ispirazione radicale e antifascista, e dall'altro, gli attivisti di "██████████" che si identificano in posizioni di destra, osservando come i fatti abbiano trovato la loro genesi nella contrapposizione politica manifestatasi con la reazione all'attività di volantinaggio posta in essere da attivisti del gruppo contrapposto per impedirne la propaganda politica.

3.3 La sentenza impugnata ha escluso – valutando i fattori complessi di contesto della vicenda – *in primis* la sproporzione tra la gravità del reato e il movente dell'azione; e, quanto alla prospettiva soggettiva dell'aggravante, nel valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente, neppure ha ritenuto che l'agire criminoso abbia costituito un mero pretesto per dare sfogo ad impulsi violenti.

3.4 Poiché la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettuale o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, secondo l'orientamento condiviso dal collegio, il problema della individuazione del parametro a cui rapportare tale sproporzione non può essere riferito a un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la



condotta criminosa.(Sez. 5 n. 15162 del 21/01/2026, Boccagna, Rv. 289870; Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017, M., Rv. 270804 - 01; Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Muzaka, Rv. 249010 - 01; Sez. 1, n. 26013 del 14/06/2007, Vallelunga, Rv. 237336 - 01).

3.5 Nella fattispecie all'esame del Collegio, le caratteristiche concrete della vicenda spingono la valutazione complessiva nel senso, fatto proprio dal giudice di merito, dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., deponendo in tal senso il clima di conflittualità politica che pervadeva i rapporti tra autori dei reati e vittime e il contesto degli accadimenti avvenuti nel corso di una attività di volantinaggio politico dinanzi al liceo.

3.6 Secondo un giudizio di comune esperienza, nell'immaginario sociale e, dunque, individuale, la motivazione politico- ideologica può essere percepita come un fattore di contrapposizione, e, anzi, come si è affermato nella sentenza citata dal giudice di merito, il movente politico-ideologico è "riconducibile ad una delle più frequenti ragioni generatrici di contrasto violento fra le persone (al pari della passione amorosa e dell'interesse economico)" e, quindi, non può essere considerato un futile motivo, almeno di regola, e in difetto di ulteriori elementi caratterizzanti la specifica fattispecie, nel caso concreto non sussistenti, non ravvisandosi, per quanto descritto dalla sentenza impugnata nella ricostruzione dei fatti - né in astratto né in concreto - quei caratteri di banalità ed irrisorietà che, secondo la coscienza sociale, rendono il movente delittuoso un mero pretesto per commettere un reato di sproporzionata gravità.

3.7 Non coglie nel segno, invero, il ricorrente quando osserva che, dalla stessa ricostruzione della sentenza, emergerebbe la sproporzione tra gesti verbali e azioni di disturbo poiché anche lo stimolo iniziale che ha dato luogo alla reazione si è manifestato con condotte non solo verbali ma anche " *avvicinandosi fisicamente e con veemenza, strappando di mano i volantini e buttandoli via*, così come la previsione di un possibile scontro fisico (che, nell'ottica del ricorrente, avrebbe reso l'attività di volantinaggio una provocazione strumentale a cagionare una gratuita aggressione) non interferisce nella ricostruzione dell'atteggiamento soggettivo degli agenti, non essendo emersa la pretestuosità della condotta, come detto, scaturita chiaramente da uno stimolo concreto e oggettivamente non confinabile, per le concrete modalità con cui si è manifestato, nell'ambito della futilità.

3.8 Seguendo le linee ermeneutiche sin qui tracciate, il Collegio ritiene, dunque, che correttamente il giudice di merito abbia escluso l'aggravante dei futili motivi nel caso di specie.



4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm..

Così deciso il 22 settembre 2026

Il Consigliere estensore
Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Luca Pistorelli

